



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2024

Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relative al disegno di legge recante disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 30 settembre 2024.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)



Ministero dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

ANALISI TECNICO-NORMATIVA**Amministrazione proponente:** Ministero dell'università e della ricerca.**Titolo:** Disegno di legge recante «*Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca*».**Referente:** Ufficio Legislativo.**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO*****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo***

La novella del Ministero dell'università e della ricerca ha quale obiettivo la previsione di una serie di interventi coordinati, attraverso i quali si mette a disposizione di coloro che terminano il ciclo di studi universitari e accademici una serie di strumenti che rispondano alle esigenze di flessibilità sempre più presenti in un ambito, così importante, come quello dell'attività di ricerca.

Le motivazioni dell'intervento, coerenti con il programma di governo, sono quelle di superare l'attuale rigidità normativa prevedendo, quale obiettivo, l'affiancamento al contratto di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dall'articolo 14, comma 6-*septies* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ad ulteriori e diversi istituti giuridici utili a tale scopo.

Sono state individuate, infatti, una serie di figure di alta specializzazione professionale finalizzate non solo all'avvio della carriera prettamente accademica ma, altresì, ad essere inserite nel mondo imprenditoriale. Una formazione postuniversitaria, dunque, non unicamente volta ad ampliare le possibilità di accesso alla carriera universitaria, ma alla creazione di figure altamente competitive da impiegato nel campo della ricerca avviata non solo dalle università, ma anche dagli enti di ricerca e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale, entro il quale le proposte normative vanno ad inserirsi, si caratterizza per essere piuttosto datato, per cui non più coerente con le esigenze e le necessità emerse nel corso degli anni.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

La modifica normativa di cui al presente disegno di legge va ad incidere sull'articolo 22 della 30 dicembre 2010, n. 240, nonché sull'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

In particolare, con l'articolo 1 si interviene sulla legge n. 240 del 2010, introducendo, anzitutto, gli articoli *22-bis* e *22-ter*, che disciplinano, rispettivamente, i "contratti post-doc", e le attività di assistenza alla ricerca (a loro volte suddivise in due tipologie di borse, *junior* e *senior*). Inoltre, con la medesima novella, si inserisce l'articolo *22-quater*, finalizzato ad introdurre nel sistema l'ulteriore posizione di *adjunct professor*, analogamente a quanto avviene nel panorama internazionale, al fine di incentivare l'internazionalizzazione del corpo docente e il coinvolgimento di esponenti del mondo delle professioni e della ricerca applicata.

L'articolo 2 del presente disegno di legge modifica il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, estendendo l'ambito di applicazione di cui all'articolo 11 ad attività di collaborazione connesse, oltre che ai servizi, anche ad iniziative di supporto alla ricerca, ferma restando le esclusioni già previste dalla norma (es. esclusione delle attività di docenza, di svolgimento di esami, di assunzione di responsabilità amministrative ecc.). Si tratta di un ulteriore strumento per valorizzare, questa volta, gli studenti universitari, che mostrano predisposizione per l'attività di ricerca, rendendo possibile il loro coinvolgimento già durante il percorso universitario.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero dell'università e della ricerca, un Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione delle misure introdotte dal presente disegno di legge. L'Osservatorio è composto da soggetti designati dal Ministro tra i rappresentanti di università, EPR e istituzioni AFAM, nonché tra esperti altamente qualificati e di comprovata esperienza nelle materie

interessate dal provvedimento, in numero non superiore a sette. L'Osservatorio svolge una valutazione sull'attuazione delle misure nei primi tre anni di vigenza delle norme, trasmette una relazione annuale al Ministro e formula proposte in materia, avvalendosi non solo dei competenti uffici del Ministero ma anche del consorzio interuniversitario CINECA e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Le norme di competenza sono compatibili con l'attuale assetto costituzionale inerente al riparto delle competenze tra Stato italiano e Unione europea, segnatamente con l'articolo 117 della Costituzione, nonché con il diritto allo studio, costituzionalmente garantito.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Non vi sono incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il testo normativo proposto non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento europeo.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Il testo normativo proposto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non vi sono indicazioni al riguardo poiché si tratta di una materia la cui disciplina è demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo normativo proposto si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativa e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Nel testo normativo proposto non sono presenti effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativa e loro traduzione in norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativa aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano aperte deleghe sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

La norma non prevede eventuali atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità dell'Amministrazione proponente.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)



Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Amministrazione proponente: Ministero dell'università e della ricerca

Titolo: Disegno di legge recante «*Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca*».

Referente: Ufficio Legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La novella di cui al presente disegno di legge, proposto dal Ministero dell'università e della ricerca, contiene la previsione di una serie di interventi coordinati, scopo dei quali è quello di mettere a disposizione degli Atenei, degli Enti pubblici di Ricerca e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica istituti giuridici differenziati volti a rispondere alle esigenze di flessibilità e modernità sempre più immanenti in un ambito, quello della ricerca, che oggi, ancor più che nel passato, deve rispondere alle richieste provenienti dallo spazio europeo della ricerca.

La competitività del nostro sistema di ricerca, anche a livello europeo, non poteva essere assicurata tramite il meccanismo delle continue proroghe dei cd. "assegni di ricerca". Si avvertiva la necessità di instillare nuova linfa nel sistema e, al tempo stesso, superare l'attuale "stallo" normativo prevedendo, l'affiancamento al contratto di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di ulteriori e diversi istituti giuridici per ampliare il panorama di profili professionali in grado di realizzare le esigenze di valorizzazione e promozione della ricerca nell'ambito di tutti e tre i comparti posti sotto la vigilanza del Ministero.

A tale scopo, è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro, con decreto n. 1310 del 5 ottobre 2023 (modificato ed integrato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 429 del 9 febbraio 2024).

L'opzione prescelta è stata quella individuata a seguito di approfondite riflessioni da parte del Gruppo di lavoro stesso, ossia la previsione di una serie di figure di alta specializzazione professionale finalizzate non solo all'avvio della carriera prettamente accademica ma, altresì, ad essere inserite nel mondo imprenditoriale. La ricerca non deve essere solo relegata nell'ambito universitario, figure qualificate, già in possesso di un dottorato di ricerca possono essere utilizzate anche nell'ambito della didattica e della cd. terza missione, il che rappresenta una novità assoluta rispetto alla *base line* di partenza.

SEZIONE 1 - CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il settore della valorizzazione e della promozione della ricerca e, conseguentemente, quello, attiguo, del reclutamento universitario, presenta, da molto tempo, aspetti assai problematici.

Se da un lato, la qualità della ricerca in Italia è sopra la media (basti guardare alla percentuale di pubblicazioni ad alto impatto), dall'altro, l'analisi del sistema universitario italiano nel contesto europeo ci consegna un quadro dove, pur essendo i valori *pro capite* riferiti alla ricerca superiori alla media europea, l'Italia risulta in chiaro ritardo su diversi parametri di riferimento rispetto ai *benchmark* naturali (fonte: *JRC Country Report 2020 elaborato dallo staff della Commissione europea*).

In particolare:

- la percentuale dei laureati nella fascia 30-34 anni è molto più bassa rispetto alla media europea;
- il rapporto studenti per docente è molto più alto della media europea;
- il tasso di ingresso al dottorato di ricerca è molto più basso della media europea,
- la percentuale dei docenti con età inferiore ai 50 anni è molto più bassa della media europea.

Appare chiara, conseguentemente, l'esigenza di "ringiovanire" il corpo docente e armonizzare il sistema di reclutamento italiano con gli *standard* europei ed internazionali, anche in materia di durata massima dei contratti.

A tale scopo si è ritenuto necessario avanzare proposte normative aventi ad oggetto la previsione di nuove figure che possono essere utilizzate nell'ambito della ricerca. In particolare, si tratta dei contratti di ricerca post-doc; delle borse di assistenza all'attività di ricerca; dei contratti di professore aggiunto, delle attività a tempo parziale di assistenza alla ricerca.

Segnatamente, in relazione ai contratti post- doc, l'esigenza di affiancare questi ai contratti di ricerca già previsti è, essenzialmente, di natura pratica.

Come noto, l'articolo 14, comma 6-*septies* del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, come modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto il contratto di ricerca in sostituzione degli assegni di ricerca previsti dall'articolo 22 della legge 240 del 2010.

La configurazione giuridica dei contratti di ricerca è quella di veri e propri rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato instaurati con l'ente (università, enti pubblici di ricerca, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 832) che, a differenza degli assegni di ricerca, hanno una base economica che dovrà essere determinata in sede di contrattazione collettiva.

Le procedure per l'individuazione dei destinatari dei contratti di ricerca dovranno essere indette dal singolo ente e il bando, reso pubblico anche per via telematica sul sito internet dell'Ateneo, dell'Istituzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea e dovrà contenere informazioni dettagliate tra le quali quella relativa al trattamento economico e previdenziale che sarà attribuito al ricercatore, individuato tramite selezione.

A tutt'oggi, tuttavia, non è stato possibile indire tale selezioni in quanto non si è ancora addivenuti alla stipula dei relativi contratti collettivi nazionali, cui è rimessa la individuazione della base economica degli assegni di ricerca.

Inoltre, proprio in sede di contrattazione collettiva, sono emerse delle criticità relativamente alla disciplina degli aspetti giuridici ed economici della nuova figura professionale.

Non conoscendo, allo stato, i tempi di definizione del nuovo C.C.N.L. e, conseguentemente, della piena attuazione della nuova figura del contratto di ricerca, è apparso necessario e urgente assicurare la possibilità di attivare ulteriori posizioni al fine di consentire la prosecuzione del supporto alle attività di ricerca.

Si aggiunga che il contratto di ricerca, oltre ad essere fermo, a causa delle lungaggini della contrattazione collettiva (per cui deve necessariamente attendersi che si componga il confronto tra le parti contrattuali), configurandosi come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, possiede una natura fisiologicamente rigida laddove, anche rispetto ad un contesto internazionale di competizione di talenti e di calo demografico, è apparso necessario dotarsi di una forma contrattuale più flessibile che, a differenza del primo, potesse essere da subito utilizzata per far fronte alle necessità di un settore, quello della ricerca, che non può ancorarsi ai ritardi della trattativa contrattuale tra parte pubblica e privata.

I contratti post-doc consentono di risolvere tale problema in quanto saranno svincolati dalla contrattazione collettiva (il relativo trattamento economico sarà stabilito con decreto ministeriale in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito).

Inoltre, a differenza dell'assegno di ricerca, i contratti post-doc, così come il contratto di ricerca cui si vanno ad aggiungere, vedono come destinatari solo e unicamente soggetti già in possesso del titolo di dottore di ricerca e, dunque, già in possesso di una elevata qualificazione professionale.

Un altro problema da affrontare consiste nel "ringiovanire" l'attività di ricerca al fine di abbassare anche l'età media dei potenziali, futuri, docenti universitari. Con riferimento agli assegnisti è stato rilevato, infatti, il progressivo innalzamento della loro età media che, già nel 2017, è risultata pari a 34,5 anni. Gli assegnisti di ricerca con meno di quarant'anni, nel 2013 pari all'87 per cento del totale, nel 2017 sono diventati l'82 per cento del totale (fonte: Corte dei Conti, "Referto sul sistema universitario", maggio 2021). A differenza dell'assegno di ricerca di cui si può essere titolari senza uno specifico requisito di età anagrafica, le neo-introdotte borse di assistenti alla ricerca *junior* e *senior* possono avere, quali destinatari, rispettivamente, giovani studiosi in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e studiosi che hanno conseguito, da non più di sei anni, il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione in area medica.

Inoltre le borse di assistenti alle attività di ricerca rispondono all'esigenza di colmare un vuoto determinato dall'abolizione della possibilità di conferire borse di studio universitarie per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato (per le borse di ricerca *senior*) o comunque dopo il conseguimento del diploma di laurea o, ipotesi del tutto nuova, dopo il conseguimento del diploma accademico (borse di studio *junior*).

A differenza dell'assegno di ricerca e dello stesso contratto di ricerca post-doc, che, rappresentano in ogni caso una forma di rapporto di lavoro di carattere "continuativo", le borse di assistenza all'attività di ricerca hanno una natura più duttile, non assimilabile in alcun modo ad una prestazione di lavoro a favore dell'ateneo e da cui non deriva alcuna forma di reddito "in senso stretto"; i compensi previsti, infatti, sono piuttosto finalizzati al sostegno dell'attività di formazione alla ricerca cui si aderisce e a sostenere la formazione del "borsista" nello svolgimento dell'attività stessa (difatti presentano un regime fiscale e previdenziale agevolato).

Ancora, a differenza dell'assegno di ricerca, il cui destinatari erano generalmente ricercatori laureati o in possesso di un dottorato di ricerca con un curriculum professionale adeguato ai programmi di ricerca promossi, le borse di assistenti all'attività di ricerca *junior* si rivolgono anche ai giovani

laureati che vogliono interessarsi al mondo della ricerca e valutare una eventuale prosecuzione in tal senso degli studi in fase post-laurea.

Altro problema che la novella mira a risolvere è quello di disincentivare la scarsa partecipazione degli studenti universitari all'attività di ricerca, in questo lungo periodo di tempo è emersa la mancanza di un vero e proprio strumento per valorizzare quegli studenti universitari, che hanno già mostrato nel corso degli studi la vocazione per l'attività di ricerca, rendendo possibile il loro coinvolgimento già durante il percorso universitario, di qui la previsione le attività a tempo parziale degli studenti che abbiano per oggetto l'assistenza alla ricerca.

Relativamente ai destinatari delle proposte normative, l'**articolo 1** della novella introduce l'articolo 22-*bis*, che vede come destinatari, da un lato, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli enti pubblici di ricerca, e, dall'altro, la platea dei dottori di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

E' stato introdotto, altresì, l'articolo 22-*ter*; anche in questo caso, destinatari della norma sono, da un lato, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli enti pubblici di ricerca, dall'altro i soggetti laureati o che hanno conseguito il dottorato di ricerca da meno di sei anni.

In ultimo, è stato inserito l'articolo 22-*quater*, destinatari dello stesso sono unicamente le università e gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Il dato non è quantificabile in quanto si tratta di esperti di alta qualificazione anche appartenenti al mondo professionale.

Quanto **all'articolo 2**, destinatari della norma sono gli studenti universitari. Allo stato attuale, non è possibile avere un'indicazione numerica degli studenti, poiché la stessa si basa sulle attitudini qualitative degli stessi (interesse manifestato e attività espletata nell'ambito della ricerca) e non su un criterio quantitativo.

Tuttavia, volendo individuare un parametro quantitativo che possa approssimativamente circoscrivere i destinatari di tali istituti giuridici (contratti post-doc; borse di assistenza alla ricerca e attività di collaborazione parziale alla ricerca) si può far riferimento ai dati statistici degli ultimi anni qui di seguito riportati:

- numero dei laureati, numero dei diplomati (in riferimento alle istituzioni AFAM che rilasciano diplomi accademici) da non più di sei anni (Fonte dati: MUR, Ufficio Statistico, ANS - Open data Laureati; Rilevazione statistica annuale dell'AFAM);

LAUREATI - Sistema Universitario / DIPLOMATI - Sistema AFAM	Serie storica ultimi sei anni						Totale periodo 2018-2023
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Laureati	327.773	343.455	353.319	373.351	366.605	385.952	2.150.455
Diplomati AFAM	15.851	17.695	17.802	20.845	20.046	19.483	111.722
TOTALE	343.624	361.150	371.121	394.196	386.651	405.435	2.262.177

- numero dei dottorati di ricerca (in questo caso solo per le università, in quanto le istituzioni AFAM solo nell'anno accademico 2013- 2024 hanno bandito, per la prima volta, autonome procedure volte all'individuazione di dottori di ricerca) da non più di sei anni (Fonte dati: MUR, Ufficio Statistico, ANS);

DOTTORI DI RICERCA - Sistema UNIVERSITARIO	Serie storica ultimi sei anni						Totale periodo 2018-2023
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Dottori di Ricerca	8.660	8.251	8.042	8.469	9.234	9.493	52.149

Quanto al numero degli studenti che svolgono attività a tempo parziale, presso le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 68 del 2012, gli stessi sono in totale 19.665 nell'anno accademico 2022- 2023 (Fonte dati: MUR, Ufficio Statistico, ANS e Rilevazione statistica).

SEZIONE 2 - OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivi generali:

- l'individuazione di ulteriori, distinte ipotesi contrattuali nel settore della ricerca, cui corrispondono diversi livelli di autonomia scientifica dello studioso, con l'obiettivo generale di contemperare le esigenze di maggiore flessibilità promananti dal settore accademico e della ricerca con la necessità di assicurare maggiori occasioni di lavoro nel campo della ricerca a coloro che terminano il ciclo di studi universitari.

L'obiettivo è quello di prevedere figure professionali non necessariamente destinate alla carriera accademica ma, eventualmente, da inserire anche nel mondo imprenditoriale.

Obiettivi specifici:

Quanto all'articolo 1 si specifica che:

- l'articolo 22-*bis*, al pari dei successivi articoli 22 *ter* e *quater*, ha l'obiettivo di incrementare gli strumenti a disposizione delle università, degli enti di Ricerca, e delle istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica per il reclutamento di personale altamente qualificato da destinare allo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla didattica e alla terza missione. Scopo specifico della norma è quello di introdurre un contratto a tempo determinato, dotato di maggiore flessibilità rispetto all'attuale contratto di ricerca previsto dall'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, così da agevolare le istituzioni nel reclutamento del personale da destinare all'attività di ricerca; accrescere le potenzialità delle istituzioni nell'ambito della ricerca; incrementare la platea dei destinatari da coinvolgere nei progetti di ricerca. Inoltre obiettivo del tutto innovativo che la disposizione consente di realizzare è quello di garantire agli Atenei la possibilità di impiegare soggetti dotati di una elevata qualificazione non solo nell'ambito dell'attività di ricerca ma, altresì, **nel campo della didattica e della terza missione**;
- l'articolo 22-*ter*, in particolare, ha quale obiettivo di garantire, da un lato, ai soggetti in possesso di laurea magistrale e/o dottorato di ricerca un percorso di ingresso nel mondo della ricerca e, dall'altro, agli atenei un incremento delle attività di ricerca e dei relativi progetti;
- l'articolo 22-*quater*, attraverso l'introduzione della figura di professore aggiunto, ha come obiettivo di offrire alle istituzioni uno strumento in grado di rendere più agevole il reperimento di professionalità esterne al mondo accademico per lo svolgimento di specifici compiti didattici così da favorire l'interazione tra insegnamento accademico e attività professionale, la mobilità nazionale e internazionale dal mondo del lavoro e delle professioni verso il mondo accademico. Si garantisce, così, la circolazione dei saperi tra i docenti ed agli atenei un incremento delle attività didattiche e della correlata offerta formativa, nonché delle attività di ricerca e della terza missione;
- l'articolo 2 si propone l'obiettivo di estendere l'ambito di applicazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 in materia di diritto allo studio e di attività di collaborazione connesse, oltre che ai servizi, anche ad iniziative di supporto alla ricerca, fermo restando le esclusioni già previste dalla norma (ad esempio esclusione dell'attività di docenza, di svolgimento di esami, di assunzione di responsabilità amministrativa etc.). L'obiettivo è

quello di consentire agli studenti di collaborare alle attività di ricerca ed avvicinarsi a questo ambito già nel corso degli studi accademici, prima di conseguire la laurea;

- quanto all'articolo 3 l'obiettivo è quello di individuare uno strumento di monitoraggio delle misure introdotte, al fine di verificarne l'efficacia e l'effettivo utilizzo di tali strumenti innovativi introdotti da parte delle istituzioni della formazione superiore.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno il raggiungimento degli obiettivi saranno i seguenti:

- quanto all'articolo 1:

per l'articolo 22-*bis* l'indicatore sarà costituito dal numero dei contratti sottoscritti, nonché dal numero dei soggetti coinvolti che oggi possono dirsi destinatari di contratti pre-ruolo da confrontare con il numero dei soggetti che, prima della riforma attuata con legge n. 79 del 2022, erano destinatari di assegni di ricerca;

quanto all'articolo 22-*ter*, l'indicatore sarà rappresentato dal numero di soggetti destinatari dei contratti previsti da tale articolo, rapportato al numero dei docenti, già in ruolo, nonché dal numero dei contratti di professore aggiunto stipulati con soggetti provenienti dal mondo del lavoro;

- quanto all'articolo 2, l'indicatore sarà rappresentato dal numero degli studenti sul totale, per singolo ateneo, che accederanno a tali contratti di collaborazione in materia di ricerca;
- quanto all'articolo 3, gli indicatori saranno preliminarmente individuati dall'Osservatorio stesso.

SEZIONE 3 – OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Sono state valutate le opzioni disponibili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, compresa l'opzione zero, vale a dire quella di non intervento; tuttavia, l'estrema rigidità che connota il settore e la necessità di venire incontro alle esigenze di flessibilità di un ambito, come quello della ricerca, che necessita, invece, di strumenti di contrattazione competitivi con quelli internazionali ed europei nonché di avvicinare sempre più l'attività di ricerca al mondo del lavoro e dell'impresa ha fatto optare il Gruppo di lavoro, appositamente istituito, per l'individuazione di queste figure che rappresentano finalmente lo strumento per operare nell'ambito della ricerca tramite una modalità più agile, più fruibile, aumentando così esponenzialmente i risultati conseguibili in questo fondamentale settore.

La prescelta opzione di intervento deriva da una valutazione *ex post* dei risultati della riforma approvata nel 2022, quest'ultima ha mirato al raggiungimento dell'importante obiettivo di superare l'annoso precariato che ha lungamente afflitto il mondo universitario e della ricerca, tramite la sostituzione dell'assegno di ricerca, lungamente stigmatizzato per la sua natura parasubordinata, con l'istituto del contratto di ricerca, ossia con un contratto di lavoro dipendente (con le correlate tutele stipendiali e i diritti propri del lavoro subordinato) sia pure a tempo determinato.

La stessa ha, tuttavia, avuto degli impatti negativi non previsti né prevedibili: il lunghissimo contraddittorio instauratosi tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali avente ad oggetto la corretta interpretazione della novella (per cui se per l'Agenzia la novella rimette alla contrattazione collettiva nazionale la determinazione del solo importo stipendiale, secondo la parte rappresentativa dei lavoratori sarebbe rimessa alla medesima contrattazione l'intera disciplina delle mansioni, dei compiti, dei doveri della figura del contrattista di ricerca) ha, di fatto, impedito, fino a questo momento, l'applicazione dei contratti di ricerca.

La scelta delle figure proposte risponde, invece, in un settore, come quello della ricerca, che ha molteplici applicazioni negli ambiti più diversi ma tra loro potenzialmente sinergici (dalla salute all'economia fino, grazie alle misure proposte, agli ambiti artistici e culturali), ad un'esigenza fortemente sentita di flessibilità (nel rispetto delle direttive europee in materia di durata massima dei contratti) ed, al contempo, ad una aspirazione a rilanciare le "giovani menti" di questo Paese, consentendo loro di poter ricorrere a vari strumenti, competitivi anche sul piano internazionale.

Inoltre, le figure introdotte, a differenza di quelle di cui all'articolo 22 della legge 240 del 2010 sono connotate da un'immediata fattibilità ed immediata utilizzabilità.

La previsione dell'istituzione di un Osservatorio, di cui all'articolo 3, consentirà, senza oneri per lo Stato, il monitoraggio circa l'attuazione degli istituti previsti dalle norme, non solo *ex post* ma anche in itinere, garantendo così la possibilità di intervenire per garantire la maggiore efficacia ed efficienza dell'intervento riformatore.

SEZIONE 4 – COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Quanto all'articolo 22-*bis*, l'individuazione di tale tipologia di contratto produrrà impatti sociali positivi nella misura in cui è destinata da incrementare il numero dei soggetti coinvolti nelle attività

accademiche e di ricerca e, quindi, di conseguenza, a potenziare il sistema della ricerca a livello nazionale. Lo stipula di tali contratti consentirà lo sviluppo di progetti ed il reperimento di risorse economiche provenienti dal mondo delle imprese.

In ordine all'articolo 22-ter, lo strumento produrrà un impatto benefico per il mondo della ricerca e, parimenti, per quello contiguo dell'impresa; la norma è volta, infatti, ad accentuare il ruolo degli Atenei, delle Istituzioni AFAM e degli Enti di ricerca, in un settore di rilevanza strategica come quello della ricerca, anche finalizzata alle esigenze, sempre più attuali ed incalzanti, del mondo imprenditoriale.

Quest'ultimo, favorevole impatto, è potenzialmente derivabile anche dall'applicazione dell'articolo 22-ter; lo strumento previsto è destinato, infatti, a favorire la circolazione delle professionalità, sia a livello nazionale che internazionale.

Quanto all'articolo 2, lo strumento previsto sicuramente lo stesso avrà un impatto favorevole per gli studenti che potranno accedere alle attività di ricerca già durante il corso di studi.

L'impatto dell'articolo 3 sarà valutabile in sede di Valutazione di Impatto della Regolamentazione, costituendo funzione precipua dell'Osservatorio quella di verificare, a sua volta, l'impatto degli interventi di cui agli articoli precedenti.

4.2 Impatti specifici

1. Non sono previsti impatti nei confronti delle piccole e medie imprese;
2. L'intervento normativo non incide sulla concorrenza;
3. Non sono previsti oneri informativi relativi al provvedimento in esame.
4. Non si tratta di normativa di recepimento di direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

La motivazione dell'opzione preferita consiste nella circostanza che, rispetto alla logica del non intervento, un sistema cristallizzato, ormai da troppo tempo, nella previsione di un unico contratto a tempo determinato cd. pre-ruolo, per di più al momento arenato da una lunga trattativa contrattuale, non risulta più attuale né aderente alle nuove esigenze non solo della cd. "carriera universitaria" ma al nuovo assetto, sempre più dinamico dell'economia e del mondo del lavoro, che sempre più attinge alla ricerca per trovare nuovi stimoli e soluzioni,

Non è un caso che le figure contrattuali previste abbiano quali “soggetti attuatori” non solo le università, ma anche gli enti di ricerca e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale. In tutti questi settori, in cui tali istituzioni operano, si fa, concretamente e in maniera continuativa, ricerca, ed è fondamentale che tale ricerca non si traduca esclusivamente in un “tramite” per la carriera universitaria ma sia declinata anche nelle altre funzionalità che la stessa può e deve avere. Solo in tal modo, attraverso la maggiore flessibilità che si è voluta dare ad un sistema fino a questo momento involuto su se stesso, si possono offrire opportunità lavorative a soggetti dotati di alta qualificazione in vari campi (finalmente anche in quello musicale, artistico, della danza, del design), ampliando una ricerca che è sempre più sfaccettata (si pensi alla musicoterapia, al contributo della ricerca effettuata in campo artistico, alla ricerca medica ad esempio) e offrendo, altresì, soluzioni alle imprese che potranno fruire dei risultati di questa ricerca ed utilizzare figure di alta specializzazione professionale.

La ricerca, quindi, non è più finalizzata solo alla carriera accademica, ma diventa un tassello fondamentale di un’economia sempre più circolare e sempre più bisognosa di nuove risorse cui attingere.

SEZIONE 5 - MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L’attuazione degli strumenti contrattuali di cui alle proposte normative è rimessa alle singole Istituzioni (università, enti pubblici di ricerca, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382).

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell’intervento normativo sarà effettuato dal Ministero dell’università e della ricerca in sinergia con altri soggetti (università, enti pubblici di ricerca, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica), i quali potranno caricare i dati sulla piattaforma ministeriale MUR- CINECA, consentendo ai competenti uffici del Ministero di effettuare, a loro volta, il monitoraggio prescritto. In particolare, dato il carattere innovativo delle misure e la necessità di valutare in tempo reale i problemi connessi con la loro applicazione, la novella, all’articolo 3, prevede l’istituzione presso il

Ministero dell'università e della ricerca di un Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione delle misure introdotte.

L'Osservatorio sarà composto da rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti dalla riforma, nonché da esperti di elevata qualificazione e comprovata esperienza nella materia.

L'organo così istituito, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, con il CINECA e con l'Agenzia di valutazione del sistema universitario (ANVUR) valuterà, nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore della legge, gli istituti giuridici previsti e trasmetterà una relazione sullo stato di attuazione al Ministro con cadenza annuale, formulando, altresì, proposte in materia.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

L'elevata urgenza di addivenire ad una soluzione comune del problema, unitamente all'esigenza che le esigenze del settore venissero discusse e composte in una sede opportuna, ha fatto propendere per l'istituzione di un apposito Gruppo di lavoro con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 5 ottobre 2023, n. 1310 (modificato e integrato con il decreto del 9 febbraio 2024, n. 429) con la partecipazione di rappresentanti degli *stakeholders* interessati, di figure di elevata esperienza in materia e di rappresentanti delle istituzioni competenti nel settore dell'università e della ricerca (rappresentanti della CRUI; rappresentanti del CUN; del CODAU; rappresentanti del Ministero; rappresentanti degli enti pubblici di ricerca).

Le risultanze dei lavori del Gruppo sono frutto della concertazione delle istanze delle diverse associazioni di categoria, rappresentate dai delegati presenti nello stesso, che hanno operato con l'obiettivo di analizzare le disposizioni normative e provvedere a formulare proposte per il riordino, il coordinamento e la razionalizzazione delle norme vigenti in materia di contratti e di assegni di ricerca e, quindi, di dotare università, enti di ricerca e AFAM di strumenti all'altezza delle responsabilità che li attendono, volti a fornire risposte e soluzioni concrete alle grandi sfide globali nel settore della ricerca e dell'innovazione.

Tramite l'istituzione del gruppo di lavoro i principali *stakeholders* sono stati coinvolti attivamente. Inoltre la scelta dello strumento normativo adottato, vale adire il disegno di legge, consentirà l'audizione da parte delle Commissioni parlamentari dei principali rappresentanti degli interessi coinvolti dalla riforma. Si segnalano, in particolare: la CRUI, il CUN; le Conferenze AFAM; il CNAM; l'ANVUR nonché le organizzazioni sindacali di categoria. Sarà garantita in tal modo una partecipazione ad ampio raggio.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Come argomentato nella sezione precedente, si precisa che il Gruppo di lavoro sopra menzionato ha svolto un accurato percorso di valutazione, lavorando alla predisposizione del provvedimento sin dal mese di ottobre 2023.